Decreto n. 631 del 31 dicembre 2021

Art. 50, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 e articoli 2 e 5 dell'Ordinanza 9 aprile 2021 n. 115. Conferimento incarico dirigenziale di livello non generale per la direzione del "*Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione*".

II Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, On. Avv. Giovanni Legnini, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14.02.2020, ai sensi dell'articolo 38 del Decreto Legge n. 109 del 28.09.2018, e successivamente prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 dicembre 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 28 gennaio 2021, al n.201;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante *"Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri"*;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare gli articoli 17 e 19;

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area VIII - dirigenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, sottoscritto in data 4 agosto 2010;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, *"Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"*;

VISTO il piano triennale di prevenzione della corruzione della Presidenza del Consiglio dei ministri, triennio 2020/2022;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 ed in particolare l'articolo 50, comma 3, come modificato dall'art. 57, comma 3 – ter, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazione dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che modifica il citato articolo 50, comma 3, nel seguente modo: le parole: «*due unità con funzioni di livello dirigenziali non generale*» sono sostituite dalle seguenti: «*due unità con funzioni di livello dirigenziale non generale, di cui una incaricata ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai limiti percentuali ivi previsti*»;

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in

particolare l'articolo 11, comma 2, il quale: a) attribuisce al Commissario straordinario il compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; b) prevede che per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al medesimo comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o più interventi;

VISTO l'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, modificato dall'art. 57, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 14 agosto 2020, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126, e successivamente modificato dall'art. 1, comma 450, della legge di bilancio per il 2022, approvata definitivamente dal Parlamento e in via di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2022 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, ivi incluse le disposizioni in materia di personale della Struttura commissariale di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis;

VISTA l'Ordinanza n. 115 del 9 aprile 2021 recante "*Organizzazione della Struttura centrale del Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria*", e, segnatamente:

- l'articolo 2, comma 2, il quale prevede che *"La Struttura commissariale, per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, è articolata in Uffici di diretta collaborazione e Direzione generale per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. La Direzione generale, costituita come ufficio di livello dirigenziale generale, è articolata in tre uffici di livello dirigenziale non generale"*;

- l'articolo 2, comma 6, il quale prevede che *"I responsabili degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale sono nominati con provvedimenti del Commissario straordinario"*;

- l'articolo 5, comma 4, il quale prevede che per l'espletamento dei compiti attribuiti la Direzione generale è articolata in tre Servizi di livello dirigenziale non generale: il Servizio affari generali, personale, risorse e contabilità, il Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione, e il Servizio per il supporto ai sub Commissarie per l'attuazione degli interventi speciali, e il comma 7 del medesimo articolo 5, che indica i compiti attribuiti al citato Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione;

DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 5, comma 7, dell'Ordinanza n.115 del 9 aprile 2021, il Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione:

- cura le attività di competenza della struttura commissariale in relazione alla gestione degli interventi di ricostruzione privata e di ricostruzione pubblica;

- assicura la gestione delle attività di realizzazione delle opere pubbliche di cui il Commissario straordinario è soggetto attuatore e rilascia i pareri di regolarità tecnica e amministrativa sui relativi atti di gestione e di spesa;
- coordina il servizio assistenza sisma rivolto ai professionisti, imprese e cittadini al fine di assicurare un costante supporto tecnico e/o informativo in relazione agli interventi di ricostruzione, raccordandosi con l'ufficio del Consigliere Giuridico e con l'Ufficio Stampa e Comunicazione istituzionale, anche al fine di implementare un apposito spazio sul sito istituzionale commissariale;
- gestisce l'Elenco dei professionisti provvedendo all'aggiornamento periodico dei dati e all'allineamento della piattaforma informatica alle previsioni normative, anche sopravvenute;
- coadiuva l'Ufficio del Consigliere giuridico, per le materie di competenza, per l'attività di redazione delle ordinanze di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legge e degli altri provvedimenti commissariali;

VISTO il *curriculum vitae* dell'Ing. Francesca Pazzaglia, dipendente a tempo pieno ed indeterminato della Regione Umbria;

VISTO il decreto n. 151 del 7 maggio 2020 con il quale, in esito all'Avviso pubblico avente ad oggetto "Acquisizione manifestazione di interesse e di disponibilità per la copertura dei posti vacanti di Direttore Generale e di Dirigente del Settore Affari generali ed interventi di ricostruzione", pubblicato il 1^ aprile 2020, è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, l'incarico dirigenziale non generale per il "Settore Affari generali e interventi di ricostruzione" all'Ing. Francesca Pazzaglia, per la durata dal 1^ giugno 2020 al 31 dicembre 2020.

VISTO il decreto n. 404 del 31 dicembre 2020 con il quale è stato riconfermato l'incarico all'Ing. Francesca Pazzaglia per l'anno 2021, salvo ulteriore proroga prevista da normativa di competenza;

CONSIDERATO pertanto che si rende necessario procedere al conferimento, per l'anno 2022, dell'incarico dirigenziale di livello non generale, di direzione del "Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione" di cui all'articolo 5 della richiamata Ordinanza n. 115 del 2021;

VISTO l'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, il quale disciplina le ipotesi di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti in possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale;

RITENUTO che, in relazione all'attività svolta e ai risultati conseguiti nell'espletamento di detti incarichi, nonché alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi da assegnare ed alla complessità della struttura interessata, sussistono motivazioni di opportunità ed interesse pubblico per confermare all'Ing. Francesca Pazzaglia, istruttore direttivo tecnico professionale dei ruoli della Regione Umbria, l'incarico dirigenziale di livello non generale, ai sensi del richiamato articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di dirigente del "Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione" di cui all'art. 5, comma 7, dell'Ordinanza commissariale n. 115 del 2021, nell'ambito della struttura del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

CONSIDERATO che:

- secondo la previsione dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n.165 del 2001, gli obiettivi attribuiti al dirigente devono essere adeguati annualmente alle prescrizioni degli atti di indirizzo adottati dagli organi di vertice e alle eventuali modifiche che intervengano nel corso dell'incarico;

- il trattamento economico correlato all'incarico sarà disciplinato con apposito contratto individuale, in conformità a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area VIII - dirigenza della Presidenza del Consiglio dei ministri e secondo le previsioni dell'articolo 50 del decreto legge n. 189/2016;

- ai sensi dell'alt. 50, comma 3-ter, del decreto legge n. 189 del 2016, al personale dirigenziale della Struttura commissariale di cui al precedente comma 3 è riconosciuta un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, di importo non superiore al 50% della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità ad orari disagevoli e della qualità della prestazione individuale;

TENUTO CONTO che il richiamato articolo 50, comma 3-ter, del decreto legge n. 189 del 2016 prevede che la predetta indennità sostitutiva della retribuzione di risultato sia determinata con provvedimento del Commissario straordinario;

RAVVISATA la necessità che il medesimo provvedimento di conferimento dell'incarico contenga altresì le disposizioni in ordine alla determinazione dell'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato di cui al citato articolo 50, comma 3, del decreto legge n. 189 del 2016, anche a garanzia dell'uniformità agli incarichi dirigenziali conferiti dal Commissario straordinario;

VISTO l'articolo 33 del richiamato decreto legge n. 189 del 2016 rubricato "Controllo della Corte dei conti", il quale stabilisce che sono sottoposti al controllo preventivo della Corte dei Conti i provvedimenti di natura regolatoria ed organizzativa, ad esclusione di quelli di natura gestionale, adottati dal Commissario straordinario;

PRESO ATTO della nota n. 34.110 dell'01.12.2017, acquisita al protocollo di questa Struttura commissariale al n. 21.351 di pari data, con la quale la Corte dei Conti, in ipotesi analoga, nel richiamare l'articolo 33 del decreto-legge n. 189 del 2016, ha restituito gli atti in quanto non rientranti fra quelli soggetti al controllo preventivo di legittimità, giacché non aventi natura regolatoria ed organizzativa;

PRESO ATTO della Determinazione dirigenziale n. 13571 del 31 dicembre 2021 del Servizio Organizzazione, Amministrazione e Gestione delle risorse umane della Regione Umbria con cui viene prorogato per l'anno 2022 il collocamento in aspettativa non retribuita ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'art. 31-bis del Regolamento di Organizzazione di cui alla DGR n. 108 del 2006, della dipendente regionale ing. Francesca Pazzaglia, per l'espletamento del predetto incarico dirigenziale;

PRESO ATTO della disponibilità finanziaria a valere sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, attestata dal competente Servizio "Personale, risorse e contabilità";

D E C R E T A

Articolo 1

(*Oggetto dell'incarico*)

1. Ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'Ing. Francesca Pazzaglia è conferito 1'incarico dirigenziale di livello non generale di dirigente del "Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione", nell'ambito della Struttura centrale del Commissario di cui all'articolo 50 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, e agli articoli 2 e 5 dell'Ordinanza 9 aprile 2021, n. 115, del Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016.

Articolo 2

(*Obiettivi connessi all'incarico*)

l. L'Ing. Francesca Pazzaglia, nello svolgimento dell'incarico di cui all'articolo l, dovrà assicurare la cura delle attività, obiettivi e connessi adempimenti di cui all'articolo 5, comma 7, dell'ordinanza commissariale 9 aprile 2021, n. 115.

Articolo 3

(*Incarichi aggiuntivi*)

1 L'Ing. Francesca Pazzaglia dovrà, altresì, attendere agli altri eventuali incarichi conferiti dal Commissario, o a specifiche attribuzioni che le saranno conferite ai sensi della normativa vigente.

Articolo 4

(*Durata dell'incarico*)

1. L'incarico di cui all'articolo 1 decorre dal 1^ gennaio 2022 e terminerà il 31 dicembre 2022, in concomitanza con il termine della gestione straordinaria prevista dall'articolo l, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 così come modificato dall'articolo 1, comma 990, della legge 145 del 2018, prorogato dall'art. 57, comma 2, del decreto legge n. 104 del 2020 e successivamente prorogato dall'art. 1, comma 450, della legge di bilancio per l'anno 2022, approvata definitivamente dal Parlamento e in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Articolo 5

(Trattamento economico)

1. Il trattamento economico da corrispondersi all'Ing. Francesca Pazzaglia, in relazione all'incarico conferito, è definito con contratto individuale da stipularsi tra la medesima ed il Commissario straordinario nel rispetto dei principi definiti dall'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 50 del decreto legge n. 189 del 2016.

Articolo 6

(Determinazione dell'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato)

l. L'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, in considerazione dell'elevato grado di responsabilità connessa alla complessità dell'incarico, nonché delle condizioni di emergenza ed urgenza che connotano le attività rimesse alla competenza del dirigente, anche tenuto conto dell'obiettivo temporale indicato dal legislatore per il completamento della gestione commissariale, è determinata nella misura del 50% della retribuzione di posizione ed è corrisposta in ratei mensili anticipati, salva rideterminazione con apposito successivo provvedimento.

Il Commissario Straordinario
On. Avv. Giovanni Legnini

LEGNINI GIOVANNI
31.12.2021 19:28:27
GMT+01:00